

SCHEDA

Ministero del Turismo - Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche

TEMPISTICA

Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:

- **a partire dal giorno 21/02/2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito)** sarà possibile accedere alla sezione informativa dell'incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
- **a partire dalle ore 12:00 del 28/02/2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito)** sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l'invio della domanda

Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'Art. 3, comma 3, del DPR 322/1998, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020.

Per gli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto (07 Novembre 2021) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevedono un credito d'imposta pari al 65% per le spese di ristrutturazione per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 (2020, 2021).

(Valutazione a sportello fino ad esaurimento fondi. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell'obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno concessi alle prime 3.700 imprese turistiche e l'incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale.)

ATTIVITA'
FINANZIABILI

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, **a decorrere dal 07 Novembre 2021 e fino al 31 Dicembre 2024**, è riconosciuto, in favore delle imprese turistiche, **un credito di imposta e un contributo a fondo perduto**.

Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, compreso il servizio di progettazione, per eseguire i seguenti interventi:

- interventi di incremento dell'efficienza energetica** delle strutture, indicati dall'articolo 2 del Decreto del MISE del 6 Agosto 2020 (*c.d. Ecobonus*);
- interventi di riqualificazione antisismica**, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del DPR 917/1986;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche**, come definite dall'articolo 1, comma 2, del DPR 503/1996;
- interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati**, di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) e e.5) del DPR 380/2001, funzionali alla realizzazione di interventi di cui alle lettere a), b) e c) (**incremento dell'efficienza energetica, riqualificazione antisismica ed**

-
- eliminazione delle barriere architettoniche);**
- e. **realizzazione di piscine termali** e acquisizione di **attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali**, relativamente agli stabilimenti termali;
- f. **interventi di digitalizzazione** con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ovvero:
- **impianti wi-fi**, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
 - **siti web** ottimizzati per il sistema mobile;
 - **programmi e sistemi informatici** per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
 - **spazi e pubblicità** per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
 - **servizi di consulenza** per la comunicazione e il marketing digitale;
 - **strumenti per la promozione digitale** di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
 - **servizi relativi alla formazione** del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

Sono esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale.

- g. **L'acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica**, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell'ammortamento degli stessi.

L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Per gli interventi di cui alla lettera d) si applicano altresì le disposizioni di cui al Decreto del MIT numero 65 del 07/03/2017.

Gli interventi di cui sopra:

- Devono riguardare, laddove per essi siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso delle attività dei soggetti beneficiari;
- Devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
- Devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala;

In ogni caso non sono ammissibili le spese:

- a. Per le quali non sia adeguatamente provata l'idoneità a realizzare il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale;
- b. Non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione

-
- Europea;
- c. Obbligatorie a norma di legge.

Gli interventi di cui sopra devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale e alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852, nonché essere conformi agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01). In particolare **dovranno essere esclusi gli interventi che comportano:**

- Attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- Attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- Attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- Attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

BENEFICIARI

Gli incentivi sono riconosciuti alle **imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica (come definita dalla L. 96/2006 e pertinenti norme regionali), alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.**

I suddetti soggetti devono essere, al momento della presentazione della domanda, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese.

I soggetti di cui sopra, inoltre:

1. Devono gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;

ovvero

2. Devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico.

Tutti i requisiti previsti dal presente Avviso devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima e il recupero degli incentivi erogati.

Non è ammessa la partecipazione al bando da parte di imprese che si trovano in stato di fallimento e liquidazione, anche volontaria.

Ai fini della concessione dell'aiuto ed erogazione, il soggetto richiedente deve essere:

- In regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC)
- In regola con la normativa antimafia vigente
- In situazione di regolarità fiscale

Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui sopra.

SPESE AMMESSE

a) Relativamente agli interventi di incremento dell'efficienza energetica:

- a.1) le spese per gli interventi di cui all'articolo 5 del decreto 6 agosto 2020 del
-

MISE (**Ecobonus**). Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal decreto 6 agosto 2020, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere a) e b) che devono soddisfare, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti riportati nell'appendice B all'allegato 1 del decreto del MISE 26 giugno 2015;

- a.2) le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 119, del DL 34/2020, nonché l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell'intervento.

b) Relativamente agli interventi di riqualificazione antisismica:

- b.1) qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell'edificio;
- b.2) le spese per l'acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che l'acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell'edificio.

Tale miglioramento dovrà essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato.

c) Relativamente agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, le spese per:

- c.1) sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
- c.2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
- c.3) realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati all'ospitalità delle persone diversamente abili, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone diversamente abili;
- c.4) sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- c.5) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità.

d) Relativamente agli interventi edilizi di cui alla lettera d), le spese per:

- d.1) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
 - d.2) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
 - d.3) modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
 - d.4) realizzazione di balconi e logge;
 - d.5) servizi igienici;
 - d.6) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive
-

-
- degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;
 - d.7) sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;
 - d.8) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
 - d.9) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

e) Relativamente alla realizzazione di piscine termali, le spese per:

- e.1) la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;
- e.2) la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l'esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;
- e.3) relativamente all'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, per:
 - e.3.1) vasche per balneoterapia;
 - e.3.2) apparecchi per l'erogazione delle terapie inalatorie e dell'aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;
 - e.3.3) attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;
 - e.3.4) attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini;
 - e.3.5) realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature.

f) Relativamente agli interventi di digitalizzazione, le spese per:

- f.1) acquisto di modem, router e impianti wifi;
 - f.2) realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
 - f.3) acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
 - f.4) acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
 - f.5) creazione o acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API - Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
 - f.6) acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM - Customer Relationship Management;
 - f.7) acquisto di licenze software necessarie per il collegamento all'hub digitale
-

del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;

- f.8) acquisto di licenze del software ERP - Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
- f.9) acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

g) Relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica, le spese riguardanti beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all'attività d'impresa esercitata nell'ambito della struttura oggetto dell'intervento e relativamente alla quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica.

Tutte le voci di spesa riferibili alla presente categoria dovranno essere corredate, ai fini dell'ammissibilità all'incentivo, dalla **relazione di un professionista abilitato** che attesti la diretta funzionalità per caratteristiche tecnico-fisiche dei predetti beni a soddisfare gli obiettivi riferiti ad almeno uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

h) Le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a f), comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.

TIPO DI SOVVENZIONE

Il **credito d'imposta** viene riconosciuto nella misura dell'**80%** delle spese ammissibili sostenute. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente **in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 Dicembre 2025.**

Per i medesimi interventi è riconosciuto un **contributo a fondo perduto** non superiore al **50%** delle spese sostenute, e per un importo massimo pari a **40.000 Euro**.

Il contributo **può essere aumentato**, anche cumulativamente, fino al **limite massimo di 100.000 Euro** come segue:

- fino ad ulteriori 30.000 euro**, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento;
 - fino ad ulteriori 20.000 euro** per:
 - le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, per le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
 - per le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, per le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da donne, e le imprese individuali gestite da donne, che operano nel settore del turismo;
 - fino ad ulteriori 10.000 euro**, per le imprese o le società a cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
-

Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento della spesa complessiva ammissibile per gli interventi.

L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

Agevolazione concessa in regime de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013) e in Quadro Temporaneo. Per le strutture che svolgono attività agrituristica il credito d'imposta è riferibile alle sole attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. UE n. 1407/2013 "de minimis".

RETROATTIVITA'

Gli incentivi sono riconosciuti per gli interventi realizzati a decorrere dal 07 Novembre 2021 e fino al 31 Dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 Novembre 2021.

L'avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti.

Le spese dell'intervento successive alla data del 7 Novembre 2021 devono essere provate inequivocabilmente con la fattura.

Le presenti disposizioni si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° Febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto (07 Novembre 2021), a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (07 Novembre 2021).

Per gli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto (07 Novembre 2021) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevedono un credito d'imposta pari al 65% per le spese di ristrutturazione per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del TUIR.

Gli interventi devono iniziare entro 6 mesi e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell'elenco dei beneficiari.

VINCOLI

Cumulabilità. Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.

Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una

sola struttura di impresa oggetto di intervento.

Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui sopra, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 20 dicembre 2017 recante “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, a condizione che almeno il 50% di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917/1986.

Al Credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della L. 388/2000 e articolo 1, comma 53, della L. 244/2007.
